



OMCeOCampobasso

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri

Deliberazione n. 115 del 20/09/2022

Oggetto: REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITA' TELEMATICA

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Campobasso, riunitosi nella seduta del 20/09/2022, così costituito:

Nome e cognome	Carica	Presente	Assente
Giuseppe De Gregorio	Presidente	X	
Giulietta Terranova	Vice Presidente	X*	x
Michela Musacchio	Segretario	X	
Sergio Torrente	Tesoriere	X*	
Biagio Apollonio	Componente	X*	
Giuseppe Cofelice	Componente	X*	x
Domenico Coloccia	Componente (odont.)	X	
Carolina De Vincenzo	Componente	X	
Laura Di Florio	Componente	X*	
Federico Di Renzo	Componente	X*	
Paola Di Rocco	Componente	X*	x
Antonella Giordano	Componente	X*	
Angelo Marcheggiani	Componente	X*	x
Cesare Mariotti	Componente	X*	
Paolo Scarano	Componente	X*	x
Maria Grazia Terpolilli	Componente (odont.)	X*	
Giovina Vincelli	Componente	X*	x

*: In collegamento telematico

Ricordato che a seguito della dichiarazione di emergenza sanitaria per l'epidemia da nuovo Coronavirus (Delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020), la decretazione di urgenza che ne è seguita già a partire dall'adozione del D.L. 23.02.2020 n. 6, ha imposto la necessità di prevedere, come unica possibile forma di partecipazione a riunioni e adunanze di organi collegiali, il collegamento da remoto mediante l'utilizzo di adeguati sistemi informatici in grado di garantire la partecipazione di tutti i componenti;

Richiamato l'art.73, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n.27 recante: *“per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi*

Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso

Via Mazzini, 129/A – 86100 Campobasso - Tel. +39 0874.69177 – Fax +39 0874.618358

info@ordinedeimedici.cb.it – info.cb@pec.omceo.it – www.ordinedeimedici.cb.it



OMCeOCampobasso

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri

collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.”;

Visti i successivi interventi normativi che si sono succeduti in un breve lasso di tempo e che hanno via via prorogato gli effetti della legge sopra citata, fino al D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11) e alla decretazione della fine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 di cui al Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24: *“Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;*

Evidenziato che dal 1° aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza connessa all’emergenza epidemiologica e, dunque, la norma in questione non trova più applicazione, non essendo stata prevista una ulteriore proroga della sua efficacia;

Ricordato l'articolo 12 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale - CAD), che prevede al comma 1 *"le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione"* e al comma 2 che *"le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, ..."*;

Evidenziato che l’art.73, comma 1, del D.L. n.18/2020 convertito nella l. n.27/2020, quale norma emergenziale, consente le riunioni degli organi collegiali da remoto anche nei riguardi degli enti *"che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza"* e che tale inciso non sembra consentire l'applicazione di riunione in modalità a distanza e/o modalità mista anche nella fase post pandemica, ossia dopo la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri o, comunque, oltre i limiti temporali previsti dalle norme di legge;

Ritenuto, pertanto, che la regolamentazione che consentirebbe lo svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali in modalità a distanza e/o mista anche dopo il superamento della fase emergenziale, potrà trovare applicazione solo nel momento della eventuale esplicita previsione in una norma statutaria/regolamentare da parte dell’Ordine, sulla base del potere di autoregolazione che possiede;

Precisato che, in ogni caso, alla luce dei dati epidemiologici che impongono ancora misure di sicurezza e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19, occorre attuare, anche in via amministrativa, soluzioni idonee ad individuare una fase transitoria, nelle more dell’approvazione del presente regolamento specifico della materia, procedendo a sedute da

Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso

Via Mazzini, 129/A – 86100 Campobasso - Tel. +39 0874.69177 – Fax +39 0874.618358

info@ordinedeimedici.cb.it – info.cb@pec.omceo.it – www.ordinedeimedici.cb.it



OMCeOCampobasso

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri

remoto o in modalità mista mediante l'utilizzo di piattaforme idonee a garantire la tracciabilità e l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;

Evidenziato ancora che l'utilizzo delle tecnologie informatiche per le riunioni collegiali nell'ultimo periodo ha favorito una più ampia partecipazione nelle attività decisionali, gestionali e politiche dell'Ordine, trattandosi di procedure più snelle, performanti, efficienti e compatibili con gli impegni lavorativi dei componenti, con le distanze territoriali tra la sede legale dell'Ordine e le rispettive residenze, spesso lontane per la conformazione geografica della Provincia;

Ritenuto che alla luce delle considerazioni sopra esposte, in assenza di pronunce giurisprudenziali sulla tematica in riferimento, quest'Ordine possa procedere ad approvare un regolamento, contenente le disposizioni afferenti modalità di funzionamento delle sedute degli organi collegiali sulla base del potere di autoregolazione che possiede in aderenza alle generali norme di riferimento;

DELIBERA

- Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare per le motivazioni espresse in premessa l'allegato regolamento per lo svolgimento, in modalità mista, telematica e in presenza, delle riunioni degli organi istituzionali;
- Di trasmettere il presente atto alla FNOMCeO per la competente approvazione ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 221/50.

Il Segretario

Dott.ssa Michela Musacchio



MICHELA MUSACCHIO
21.09.2022 10:11:56
GMT+00:00

Il Presidente

Dott. Giuseppe De Gregorio



Firmato digitalmente da:

DE GREGORIO GIUSEPPE

Firmato il 21/09/2022 12:09

Seriale Certificato:
479325211016696286856709842187862723

Valido dal 26/05/2020 al 26/05/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso

Via Mazzini, 129/A – 86100 Campobasso - Tel. +39 0874.69177 – Fax +39 0874.618358

info@ordinedeimedici.cb.it – info.cb@pec.omceo.it – www.ordinedeimedici.cb.it

Regolamento delle riunioni in modalità telematica OMCeO di Campobasso

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali: Consiglio Direttivo, Commissioni d'Albo, Collegio dei Revisori.
2. Il presente Regolamento può essere applicato anche alle riunioni delle Assemblee, Commissioni e dei Gruppi di lavoro dell'OMCeO.

Art.2

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti siano collegati da luoghi diversi mediante l'uso di piattaforme digitali per videoconferenze.

Art.3

Principi generali

1. Le riunioni di cui all'Art.2 devono svolgersi nel rispetto dei principi di:
 - a) Pubblicità: ciascuno dei componenti gli organi di cui all'art.1 ha diritto alla partecipazione alle sedute dell'organo di cui fa parte. Il Presidente può invitare alla riunione, nei limiti di legge, componenti esterni che osservano le disposizioni del regolamento;
 - b) Trasparenza: è assicurata la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare e preventiva informativa contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c) Tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali secondo la normativa vigente.

Art.4

Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale in modalità sincrona a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni nella disponibilità degli interessati devono comunque garantire la tracciabilità dell'utenza, l'identità dei presenti collegati in videoconferenza, assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) scambio di documenti;
 - d) votazione;
 - e) approvazione del verbale;

- f) garanzia della segretezza delle sedute quando prevista;
 - g) tracciabilità mediante verbalizzazione delle sedute, acquisizione e percezione dei files dei lavori.
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza e, limitatamente all'invio della documentazione presentata nel corso della riunione, posta elettronica, chat.

Art. 5

Casi di esclusione

1. Sono escluse le sedute in modalità telematica nelle quali si debba votare per eleggere persone (voto segreto), salvo l'utilizzo di apposita piattaforma di voto telematico che garantisca la segretezza del voto.
2. Sono inoltre escluse le sedute in modalità telematica delle Commissioni di Albo concernenti le celebrazioni dei procedimenti disciplinari, salvo espressa richiesta di utilizzo della suddetta modalità da parte del sanitario interessato.

Art.6

Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali in modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'organo secondo le tempistiche e le modalità previste dalle norme di legge o di regolamento.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente l'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).
3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.
4. Le credenziali e le istruzioni tecniche per la partecipazione alla riunione telematica sono fornite dall'OMCeO ad ogni componente.
5. La documentazione è resa disponibile in formato digitale e la comunicazione di altra documentazione presentata nel corso della riunione avviene attraverso l'invio telematico all'indirizzo di posta elettronica dei componenti l'organo collegiale.

Art.7

Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e la loro segretezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
 - a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) partecipazione dei componenti gli organi collegiali secondo i quorum previsti dalla normativa vigente; ai fini della determinazione del numero legale si conteggiano sia i componenti presenti nella sede fisica di convocazione sia i componenti collegati da remoto; il componente si può assentare temporaneamente dalla riunione, pur rimanendocollegato, comunicando espressamente tale volontà;

- c) raggiungimento dei quorum previsti dalle norme di riferimento per l'approvazione delle proposte. Il verbale deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi e degli eventuali astenuti rispetto alle delibere portate in approvazione ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
3. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
 4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Segretario verbalizzante verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti con specificazione a verbale della modalità (in presenza o telematica) di partecipazione di ciascuno.
 5. Durante la verifica del numero legale i componenti devono attivare la videocamera e il microfono per permettere il riconoscimento. In mancanza di identificazione il componente è dichiarato assente.
 6. Dopo l'introduzione in videoconferenza del Presidente, ciascun partecipante che abbia intenzione di intervenire nel corso della discussione dovrà prenotarsi nella chat della videoconferenza e gli sarà data la parola in ordine di prenotazione.
 7. Le dichiarazioni di voto sono espresse attraverso l'accertamento dell'identità dei componenti votanti che avviene tramite la videocamera e il microfono: la manifestazione di voto avviene in modo palese, per appello nominale e deve trovare riscontro nel verbale.
 8. I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy.
 9. Ciascun partecipante deve garantire la stabilità della connessione nel luogo in cui intende connettersi, con onere e responsabilità a suo carico. Ciascun componente è responsabile dell'utilizzo non corretto del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio dei dispositivi di connessione telematica impiegati.
 10. Le riunioni sono registrate per garantire trasparenza e tracciabilità, nonché per consentire una corretta verbalizzazione.

Art.8

Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;
 - c) l'esplicita dichiarazione sulla valida costituzione dell'organo da parte di chi lo presiede;
 - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
 - f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta, le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza, nonché le eventuali osservazioni e/o gli interventi sul singolo punto all'o.d.g.;
 - g) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
2. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte. Qualora nel verbale siano contenute categorie particolari di dati ex art. 9 Reg. EU 2016/679 (es: dati relativi allo stato di salute), la trasmissione è effettuata con strumenti protetti da idonee misure di sicurezza (quali, ad esempio, la pec).

Art.9

Problemi tecnici di connessione

1. Nel caso in cui all'inizio della riunione o nel corso dello svolgimento si verificano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento di alcuni componenti, la riunione è comunque portata a termine se il numero legale è garantito, in caso contrario, l'adunanza viene rimandata.
2. In assenza, anche temporanea, del Presidente, subentra il Vicepresidente ovvero il componente più anziano. In assenza, anche temporanea, del Segretario, subentra nella verbalizzazione il componente più giovane.

Art.10

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo entra in vigore dopo l'approvazione della FNOMCeO e del Ministero della Salute e sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web istituzionale OMCeO di Campobasso.